

Allegato R

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova
ORGANISMO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

COMUNE DI PORTO MANTOVANO	
26 GEN. 2015	
Prot. N. <u>1375</u>	
Cat. <u>1</u>	Clas. <u>5</u>
Fasc.	

Provvedimento n. 2 del 26.01.2015

Oggetto: Parere facoltativo rilasciato sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: "ASEP SPA gestione del servizio idrico integrato e di distribuzione del gas: indirizzo per la configurazione al modello comunitario previsto per la gestione dei servizi pubblici locali".

L'organo di valutazione monocratico

Premesse

Fatto

- In data 23 gennaio 2015, per il rilascio di un parere in merito, relativamente alla parte di competenza, veniva inoltrata, in via telematica, all'organismo di valutazione monocratico la proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: "ASEP spa gestione del servizio idrico integrato e di distribuzione del gas: indirizzo per la configurazione al modello comunitario previsto per la gestione dei servizi pubblici locali".
- Con la suddetta proposta si prevede, in sintesi, di approvare il generale percorso di riordino della società ASEP S.p.A., partecipata dal Comune, quale conseguenza della la necessità di conformare l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete alle regole dell'ordinamento europeo, e nazionale all'uopo prevedendo:
 - la dismissione del ramo di gestione del sistema idrico integrato con una operazione straordinaria tra ASEP S.p.A., Tea S.p.A. e il soggetto gestore del servizio nel bacino d'ambito di riferimento - Tea Acque S.p.A.-;
 - la dismissione del ramo di gestione del servizio gas;
 - il ri-acquisto delle azioni dei piccoli azionisti privati al fine di configurare l'assetto societario quale società in house.
- Al riguardo, dal dispositivo della proposta di deliberazione emerge che:
 - la dismissione dei suddetti rami di gestione determina, come conseguenza, il sorgere delle le condizioni in forza delle quali il socio TEA S.p.A. è tenuto ad esercitare diritto di recesso dalla società ASEP S.p.A., in quanto non avente più, come missione, la gestione dei servizi a rete.
 - altra conseguenza della dismissione dei rami di gestione del sistema idrico integrato e del servizio gas è il "cambiamento significativo" dell'attività della società, e

dell'oggetto sociale con l'insorgere, in capo ai soci che non hanno concorso a formare la deliberazione di detto cambiamento, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e dell'articolo 2437 del codice civile.

- per effetto della dismissione dei servizi a rete, l'attività della società viene focalizzata sulla gestione dei servizi pubblici non a rete, quale condizione necessaria per procedere ad un potenziamento della società ASEP S.p.A., e per garantire la sostenibilità economica dell'operazione di riordino;

Diritto

I. SULLA NATURA DEL RICHIESTO PARERE

Trattasi di parere facoltativo dell'O.V., in ordine al quale si applicano le disposizioni relative all'attività consultiva contenute nell'articolo 16, comma 1, ultima parte, della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui gli organi consultivi *"qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta"*.

Nel caso di specie, in relazione all'urgenza sottesa agli adempimenti oggetto della proposta di deliberazione, il termine entro il quale il parere viene reso dall'O.V. è:

- entro il 26 gennaio 2015.

II. AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

II. a). Ammissibilità soggettiva e oggettiva

Sotto il profilo soggettivo, il quesito viene posto dall'organo gestionale competente e, in quanto tale, deve ritenersi ammissibile.

Sotto il diverso profilo oggettivo, va rilevata la competenza funzionale dell'intestato Organismo, il cui ambito di operatività ha per oggetto la valutazione l'amministrazione "nel suo complesso" (art. 3 comma 2 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), concernendo il sistema di misurazione e di valutazione della *performance organizzativa*, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del citato decreto legislativo:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Anche sotto il profilo oggettivo, il quesito è da ritenersi dunque ammissibile per quanto concerne la valutazione del profilo sub a), afferente alla aderenza e idoneità dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, sub f), afferente all'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, e sub g), afferente alla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Va tuttavia precisato che viene esclusa dal presente parere ogni valutazione dell'operazione, oggetto della proposta di deliberazione, sotto il profilo prettamente giuridico-legale, attinente anche agli aspetti di tutela della concorrenza, in quanto non di competenza dell'istituto organismo di valutazione, e per la quale si rinvia al parere pro-veritate del Professore Andrea Maltoni, in atti, che conferma la fattibilità giuridico-legale dell'operazione medesima. Viene altresì escluso ogni valutazione di natura economica-finanziaria e patrimoniale dell'operazione, in quanto non rientrante nelle competenze dell'organismo.

III. MERITO

III.a) Servizio idrico integrato

Appurati i profili di ammissibilità del quesito, nel merito si osserva quanto segue, nei limiti delle competenze dell'organismo di valutazione, sopra citate.

Fermo restando la discrezionalità del consiglio comunale, quale organo competente e sovrano in ordine alla organizzazione dei pubblici servizi, nonché alla partecipazione a società di capitali, non possono essere tuttavia tralasciati gli stringenti vincoli che l'ordinamento pone all'esercizio di tale discrezionalità in ordine alla scrupolosa osservanza dei fondamentali principi di:

- legalità
- economicità
- efficacia
- imparzialità
- pubblicità e trasparenza
- principi dell'ordinamento comunitario

così come cristallizzati nell'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 97, commi 1 e 2, della Carta costituzionale, secondo cui *"le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*.

Nel caso di specie, i richiamati i principi di legalità, i principi dell'ordinamento comunitario e, nel contempo, i vincoli di coerenza con l'ordinamento dell'unione europea in combinato disposto con l'obbligo di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, secondo le disposizioni dell'ordinamento nazionale richiamate nella proposta di deliberazione in oggetto, militano nel senso della necessità di rendere conforme al diritto europeo l'attuale affidamento del servizio idrico integrato, e della non ulteriore prorogabilità del dovere giuridico di adempiere a tale compito.

La conformazione deve congiuntamente e contestualmente riguardare:

- le modalità di affidamento
- le modalità di gestione

del servizio idrico integrato, le quali debbono salvaguardare gli obiettivi di tutela della concorrenza, di universalità e socialità del servizio, garantendo la soddisfazione finale dei bisogni della collettività con standard qualitativi e quantitativi in grado di assicurare adeguati livelli di qualità e di quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Nel caso di specie, l'Azienda Speciale, denominata "Ufficio d'ambito di Mantova", nell'esaminare il progetto di operazione straordinaria prospettato tra ASEP S.p.A. e il soggetto gestore - Tea Acque S.p.A., ha evidenziato che detta operazione, idonea a condurre ad un'unica soggettività nella sotto zona omogenea n. 2 A.T.O., oltre ad essere coerente con le finalità e con la ratio del sopravvenuto quadro normativo, è altresì coerente con i pronunciamenti del Consorzio-Autorità di ambito dell'A.T.O. di Mantova. Evidenzia altresì l'Azienda Speciale che l'operazione straordinaria, relativa al servizio idrico integrato, è improntata a costituire una fase di un percorso più articolato che dovrà coinvolgere anche i gestori delle ulteriori zone omogenee, volto ad addivenire ad un **gestore unico** di A.T.O. in considerazione, tra l'altro, della indefettibile esigenza di addivenire quanto prima (anche dal 2016, sulla base di una proposta dell'azienda "l'ufficio d'ambito di Mantova" al conseguimento di una tariffa unica per l'intero A.T.O.

In relazione alle esigenze di addivenire dapprima all'affidamento del servizio in capo all'attuale gestore e, successivamente, ad un gestore unico di A.T.O. rilevano, secondo quanto emerge nella proposta di deliberazione, le dimensioni del territorio del comune di Porto Mantovano e del Comune di San Giorgio che non consentono uno sviluppo di economie di scala ed un adeguato ritorno degli investimenti nelle reti ed impianti di distribuzione, quali condizioni necessarie per fornire un adeguato servizio i cittadini. Inoltre, la normativa nazionale (decreto legislativo n. 152/2006) impone la gestione unitaria all'interno dell'ambito di riferimento.

Sulla base di quanto sopra, la proposta di deliberazione conclude nel senso che, le gestioni, nel territorio dei 2 comuni sopra citati, vanno assorbite o accorpate dal gestore unificato o dalla forma aggregata, come da disposizioni della medesima A.T.O.

Sotto altro e diverso profilo, nella proposta di deliberazione in oggetto viene dato conto anche della sussistenza di ragioni di natura economica e di natura finanziaria che ostano alla possibilità, per ASEP S.p.A., di fare fronte sia all'esborso economico per la liquidazione del socio TEA S.p.A. sia agli investimenti necessari per conformare la gestione del servizio al piano industriale approvato da AATO.

Preso atto di quanto sopra, l'intestato organismo di valutazione, nei limiti delle proprie competenze, dà atto che l'attuazione della strategia attivata con la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale si è espressa favorevolmente, sotto il profilo tecnico-operativo la competente Autorità d'ambito, è idonea e adeguata rispetto all'obiettivo della soddisfazione finale dei bisogni della collettività di riferimento - in relazione alle concrete caratteristiche territoriali e d'ambito - nonché della erogazione dei servizi pubblici locali con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti in relazione agli standard qualitativi richiesti per tali servizi.

Rileva, in aggiunta che l'operazione, nascente dalla prioritaria esigenza di conformazione del servizio ai vincoli e alle regole dell'ordinamento europeo, va preordinata all'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, e al miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni e del servizio

erogato.

III.b) Servizio distribuzione del gas

Analoghe considerazioni concernono il servizio di distribuzione del gas.

La proposta di deliberazione prevede la dismissione di tale servizio, che deve avere a presupposto la rispondenza ai bisogni della collettività di riferimento nonché all'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi nonché al miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni del servizio erogato.

Tanto premesso in fatto e in diritto

dispone

per i motivi in premessa indicati,

1. di rilasciare, all'organo gestionale competente e al Consiglio comunale quale organo di indirizzo politico-amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** all'indirizzo contenuto nella proposta di deliberazione in oggetto citata e allegata al presente provvedimento, nei limiti della propria competenza e di quanto in premessa indicato;
2. di pubblicare, a cura del Responsabile della trasparenza, il presente provvedimento sul sito Web dell'amministrazione, suggerendo altresì al responsabile del procedimento di garantire, durante tutto il corso del presente procedimento, e fino alla sua conclusione, un livello di pubblicità e di trasparenza superiore a quello minimo legale;

L'organismo di valutazione
(avv. Nadia Corà)

